

Bellinzona  
17 luglio 2015

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Bertil Cottier  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 22 aprile 2015 dal signor

**A.;**

contro

**la scritto 14 aprile 2015 della Direzione di B.;**

richiamata l'ordinanza 28 maggio 2015 del Presidente della scrivente Commissione con la quale il gravame citato in ingresso è stato considerato un ricorso per denegata giustizia;

preso atto della decisione 17 giugno 2015 della Direzione di B.;

considerato  
in fatto ed in diritto che, in data 18 marzo 2015 il signor A., ha chiesto - tramite formulario ufficiale - alla Direzione di B. l'accesso alla documentazione concernente lo spaccio presso C., segnatamente il valore dello stock, il valore del conto acquisti e il valore del conto vendite per gli anni 2013 e 2014;

che, con scritto 24 marzo 2015, il Direttore di B. ha negato l'accesso ai dati richiesti;

che, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza che non occorre riassumere in questa sede, il 14 aprile 2015 l'insorgente ha formulato la richiesta di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT, RL 1.6.1.3);

che la predetta missiva è stata ritornata al ricorrente munita del timbro e della del Direttore di B. con la dicitura scritta a mano "*Già risposto → A.*";

che avverso la predetta presa di posizione del Direttore è insorgo con il gravame citato in ingresso il signor A.;

che, con ordinanza 28 maggio 2015, la scrivente Commissione – posto come lo scritto 14 aprile 2015 non potesse essere considerato una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT, ha ritenuto di dover trattare d'ufficio l'impugnativa presentata quale ricorso per denegata giustizia ed ha assegnato alla Direzione di B. un termine di 30 giorni per formulare le proprie osservazioni;

che in data 17 giugno 2015 la Direzione di B. ha emanato una decisione motivata, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, con la quale ha respinto la richiesta formulata dal signor A. il 18 marzo 2015;

che il ricorso per denegata giustizia può essere proposto in ogni momento, non soggiacendo al termine alcuno (Borghi/Corti, di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 45 vLPAm);

che, secondo autorevole dottrina, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola la costituzione federale allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, l'autorità cade nel diniego di giustizia formale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 vLPAm; Scolari, Diritto amministrativo, n. 464).

che, in concreto, alla luce di quanto precede, occorre nondimeno constatare che l'oggetto del gravame si è esaurito nelle more di

causa con l'emanazione della decisione 17 giugno 2015 dianzi citata ed il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in conseguenza;

che non si prelevano tasse o spese di giudizio;

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia**

1. Il ricorso 22 aprile 2015 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. La presente è intimata al signor A., alla Direzione di B. e alla Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Il Segretario

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

avv. Roberto Di Bartolomeo